



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
CAGLIARI**

Cagliari, 13/11/2008

*Direzione per la Gestione Amministrativa del  
Personale  
Area personale Tecnico Amministrativo  
Settore Affari Generali*

Prot. N. 14119  
M.Usai // F. Cara  
12/11/08.

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

**OGGETTO:** art. 28 (ferie, festività del santo patrono e recupero festività soppresse) e art.27 (conto ore individuale) del CCNL – Comparto Università, sottoscritto in data 16/10/2008.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE  
TRA TUTTO IL PERSONALE**

Con la presente si ribadisce quanto indicato nella circolare prot. n.6505 del 26/05/2008, avente ad oggetto "fruizione delle ferie", ovvero che, ai sensi del comma 9 dell'art.28 del CCNL/2008, le ferie devono essere fruite nel corso dell'anno di maturazione.

Si ribadisce, inoltre, che ai sensi del comma 12, "nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione", ovvero un massimo di 10 o 12 giorni a seconda dell'articolazione dell'orario di servizio in 5 o 6 giorni settimanali.

Fermo rimane quanto ulteriormente indicato nella succitata circolare prot. n.6505 del 26/05/2008.

Si invita anche a porre attenzione all'art.27 (conto ore individuale) del CCNL/2008, che nel 1° comma prevede che lo straordinario non monetizzato, effettuato dal dipendente dietro debita autorizzazione, a domanda potrà essere accantonato in un conto ore individuale, per

essere fruito "a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative".

Nel 2° comma si evidenzia come i riposi compensativi di ciascun anno non fruiti dovranno necessariamente essere fruiti entro il trimestre successivo. Pertanto i riposi compensativi conteggiati il 31/12 qualora non fruiti verranno cancellati il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler concordare con il personale di rispettiva competenza la fruizione dei riposi compensativi, anche tenuto conto che il monte ore individuale di lavoro straordinario monetizzabile non permette il pagamento di tutte le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti.

**Si invitano le SS.LL. in indirizzo alla diffusione capillare della presente circolare a tutto il personale.**

*Cherchi*  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Fabrizio Cherchi

